



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 17814

ORDINANZA n. 73

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COGOLETO.

IL SINDACO

VISTA la nota di RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova, prot. RFI-DOI.DOIT.UTGEL\A0011P\2022\0000803 del 07/06/2022, pervenuta al protocollo comunale in pari data ed assunta al n. 12879 con la quale viene richiesto anche a questo Comune, nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione preventiva allo scopo di evitare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti a caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato, di adottare apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;

DATO ATTO, come peraltro riportato nella nota sopra citata, che gli articoli 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a "bosco" non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RILEVATO inoltre, che in passato, si era anche espressa l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, precisando che la competenza per ordinare il taglio delle piante è da attribuirsi all'Ente Locale che può agire mediante ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

TENUTO CONTO che l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con i mezzi ordinari statuiti dall'ordinamento;

VISTI:

- il disposto di cui all'art. 52 del D.P.R. 753/1980 che così recita:
"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non

potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”... omissis..;

- il disposto di cui all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 che così recita:
“i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale omissis..”

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate con l'imposizione dell'obbligo, a carico degli stessi soggetti i cui terreni risultino adiacenti alla sede ferroviaria, di porre in essere misure atte ad evitare sia la caduta di alberi e rami sulle infrastrutture ferroviarie, sia l'insorgere e la propagazione di incendi;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Cogoleto, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Genova;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Genova;

RENDE NOTO

- all'interessato o interessati che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto per quanto attiene al rispetto dei tempi imposti nonché alle modalità ed efficacia dei lavori eseguiti si procederà alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria per il reato contemplato dall'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia;
- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.
- Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio per la vigilanza sull'applicazione e il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;
- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo PERPETUA, Responsabile del 7° SETTORE: AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB – INFORMATICA – TRASPORTO PUBBLICO – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008).

Cogoleto, 18 agosto 2022

Il Sindaco
Avv. Paolo BRUZZONE
(documento firmato digitalmente)